

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2208-A

## RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,  
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE CAMPUS)

Comunicata alla Presidenza il 25 marzo 1997

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1997, n. 49,  
recante disposizioni urgenti per assicurare l'operatività del  
Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale  
della scienza e della tecnologia

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri  
e dal Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1997

---

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Parere della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
Emendamento proposto dalla Commissione al testo del decreto-legge .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6
Testo del decreto-legge .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge che giunge all'esame dell'Assemblea del Senato per la conversione reca la proroga del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), rispettivamente al 31 ottobre 1997 e al 31 dicembre 1997. Per quanto riguarda il CUN, si tratta dell'ennesimo provvedimento di proroga: la composizione del Consiglio tuttora in carica risale addirittura al 1989, sì che vi è da temere che le tornate dei concorsi a cattedre svoltesi nel 1990 e nel 1992 abbiano modificato i titoli accademici degli attuali componenti del CUN. Occorre anche ricordare che la riforma della disciplina regolatrice del CUN, prevista dalla legge n. 341 del 1990, non ha mai visto applicazione, a causa di una serie di problemi giuridici insorti, per cui la attuale composizione dell'organo riflette la normativa previgente.

L'ultima proroga sia per il CUN che per il CNST è stata disposta con il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, ed è scaduta lo scorso 28 febbraio. Tale breve proroga avrebbe dovuto saldarsi con l'entrata in vigore della riforma di entrambi gli organi, prevista nei due disegni di legge cosiddetti Bassanini, collegati alla manovra finanziaria 1997. Nessuno dei due disegni di legge, peraltro, è entrato in vigore entro il 1996: solo da ultimo il primo ha completato l'iter approvativo, divenendo la legge 15 marzo 1997, n. 59, il cui articolo 18 prevede una delega al Governo per la riforma - fra l'altro - del CNST. La proroga di tale organismo risulta

quindi più accettabile, dal momento che è realistico ritenere che il Governo si accinga quanto prima alla sua riforma, sulla base delle norme approvate. Per quanto riguarda invece il CUN, la sua riforma è prevista nel disegno di legge Bassanini sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi, attualmente all'esame della Camera dei deputati (atto Senato n. 1034, ora atto Camera n. 2564). Vi è quindi da auspicare che anche tale riforma possa entrare in vigore ed essere celermente attuata da parte del Governo, così che la presente proroga del CUN sia davvero l'ultima.

Va infine segnalato che la Commissione istruzione pubblica, in sede di esame del presente disegno di legge di conversione, ha pressochè unanimemente approvato un emendamento volto a unificare il termine di proroga per entrambi gli organi consiliari, nonchè a fare salvi le deliberazioni e gli atti adottati dal CUN, dalla Corte di disciplina, dai Comitati consultivi e dal CNST fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto.

Si raccomanda quindi la conversione in legge del provvedimento in esame e l'approvazione dell'emendamento illustrato, affinché sia un nuovo Consiglio ad intervenire in procedure della massima importanza per la vita dell'università italiana, quali il concorso a cattedre in atto, la revisione dei settori scientifico-disciplinari e i regolamenti previsti dallo stesso disegno di legge Bassanini.

CAMPUS, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

19 marzo 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

**EMENDAMENTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Art. 1.**

*Al comma 1, sostituire le parole da: «con riferimento al Consiglio universitario nazionale» fino alla fine del comma, con le seguenti: «per tutti gli organi cui si riferisce il citato articolo 3. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dal Consiglio universitario nazionale, dalla Corte di disciplina, dai Comitati consultivi e dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia fino alla data di entrata in vigore del presente decreto».*

**1.1**

LA COMMISSIONE

## **DISEGNO DI LEGGE**

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 marzo 1997, n. 49, recante disposizioni urgenti per assicurare l'operatività del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.

*Decreto-legge 10 marzo 1997, n. 49, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1997*

**Disposizioni urgenti per assicurare l'operatività del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare l'operatività del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, considerata l'indispensabile funzione consultiva che svolgono nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo ai compiti ineludibili da esercitare con riferimento alle procedure concorsuali in atto ed ai contributi da ripartire tra enti di ricerca;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, è differito al 31 ottobre 1997 con riferimento al Consiglio universitario nazionale ed al 31 dicembre 1997 con riferimento al Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, in attesa del riordino dei due organi consultivi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1997.

SCÀLFARO

PRODI – BERLINGUER

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK